



Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea  
Bruxelles

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 8 Aprile 2011

Prot. n. 3395  
(data e numero di protocollo)

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: **Procedura di infrazione 2009/2001** - Compatibilità con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo con le norme adottate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Verona.

**TELESPRESSO indirizzato a:**  
(via e-mail)

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

Dipartimento per le Politiche Europee  
Capo dipartimento  
Struttura di missione per le Procedure di infrazione  
CIACE – Settore Legislativo  
Ufficio del Consigliere Diplomatico

**Ministero dell'Interno**

Gabinetto – Ufficio Legislativo  
Ufficio del Consigliere Diplomatico

**Regione Friuli-Venezia Giulia**

Ufficio del Presidente

**Regione Veneto**

Ufficio del Presidente  
Ufficio del Consigliere Diplomatico

**Comune di Verona**

Ufficio del Sindaco

e p.c.

**Ministero degli Affari Esteri**

- DGUE IV  
- Servizio degli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati

**Roma**

In relazione alla procedura di infrazione in oggetto, si trasmette in allegato la nota C(2011)2146 del 6 aprile 2011, con la quale la Commissione europea adotta una lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana.

Alleg. N. 1  
ef



(seguito)

*Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea  
Bruxelles*

Nell'attirare l'attenzione sul termine di **due mesi** entro il quale le Autorità italiane sono invitate a far pervenire la osservazioni richieste in merito, si resta in attesa di cortese risposta in tempo utile.

Min. Plen. Fabio Cassese

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves.




COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 07 IV 2011

SG-Grefe(2011)D/ 5776

1330



RAPPRESENTANZA PERMANENTE  
D'ITALIA  
PRESSO L'UNIONE EUROPEA  
Rue du Marteau, 5/11  
1040 - BRUXELLES

**Oggetto:** Lettera di costituzione in mora  
- Infrazioni n. 2009/2001

Il Segretariato generale si prega di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari esteri, una lettera della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria generale,

Germán MERINERO CORTES

Allegato: C(2011) 2146 def.

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.4.2011

2009/2001  
C(2011) 2146 def.

Signor Ministro,

vorrei attirare la Sua attenzione su alcune norme adottate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Verona e sulla loro compatibilità con le disposizioni della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

*Normativa in oggetto*

- Comune di Verona

Le norme che disciplinano l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disposte dalle delibere del 4 e 25 settembre 2007 del Consiglio di Amministrazione dell'azienda veronese che gestisce gli immobili comunali, introducono una maggiorazione di punteggio a favore di determinate categorie di persone secondo due diversi criteri. In base al primo, i cittadini italiani ricevono punti aggiuntivi in funzione del numero di anni di soggiorno nel Comune di Verona (compreso fra gli 8 e oltre i 20 anni) in qualità di residenti o di lavoratori. Da tale categoria sono esclusi i residenti non italiani, che rientrano invece soltanto nel secondo criterio in base al quale è assegnato un punteggio aggiuntivo ai nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età superiore o uguale ad anni sessanta e con almeno un componente ultrasessantacinquenne.

- Regione Friuli-Venezia Giulia

Nel 2008, nel 2009 e nel 2010 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha adottato svariati emendamenti alle leggi regionali recanti misure di sostegno finanziario sull'edilizia residenziale pubblica e sulla politica familiare, modificandone le regole di ammissibilità a svantaggio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

**L'articolo 9 della legge regionale 14/08/2008, n. 9** istituisce un fondo, denominato "Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale", per combattere la povertà sul territorio della regione. A norma dell'articolo 2 del regolamento del fondo

S.E On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

("Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di povertà e disagio sociale istituito dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9"), possono beneficiare di una sovvenzione temporanea solo i cittadini dell'Unione residenti in regione da almeno 36 mesi e che versano in difficoltà finanziarie. I soggiornanti di lungo periodo non sono ammissibili alla sovvenzione.

Inoltre, la legge regionale sugli "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" è stata emendata dall'articolo 10, paragrafo 25, della legge regionale n. 17 del 30/12/2008, che introduce l'articolo 8 bis, denominato "sostegno alle nascite", con il quale è accordato un assegno una tantum correlato alle nascite o alle adozioni. La condizione per erogare tali assegni è che uno dei genitori soggiorni da almeno dieci anni nel territorio nazionale, di cui almeno cinque nel territorio regionale in qualità di residente o di lavoratore. La medesima condizione è prevista dall'articolo 38 della legge regionale n. 16 del 5/12/2008 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La stessa legge prevede inoltre l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in funzione del periodo di residenza in regione.

La **legge regionale 23 luglio 2009, n. 12** e la **legge regionale 24 maggio 2010, n. 7** hanno integrato e modificato varie disposizioni della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11. È stato conseguentemente introdotto il criterio generale di priorità a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da minimo otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a una serie di interventi e benefici sociali quali:

*P* - i nuovi interventi sociali sperimentali, introdotti dalla legge regionale del 2010, volti ad offrire soluzioni abitative a favore delle nuove famiglie mediante la messa a disposizione di unità abitative in affitto ovvero mediante l'erogazione di prestazioni sociali volte ad anticipare i canoni di affitto o sostenere il pagamento dei canoni di locazione;

*Pfer* - le prestazioni sociali di sostegno economico alle gestanti;

*9* - le prestazioni a sostegno della funzione educativa;

*10* - il beneficio della "Carta famiglia", consistente nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare.

Inoltre, la legge regionale **15 ottobre 2009, n. 18** "Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale", che modifica l'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, introduce il requisito della residenza o dello svolgimento di un'attività lavorativa in Italia da almeno dieci anni, di cui uno in regione, ai fini dell'accesso ad alcuni benefici in materia di edilizia residenziale pubblica.

#### *Scambi di corrispondenza con l'Italia*

Attraverso il sistema EU-Pilot, il 9 giugno 2009 e l'8 novembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di dimostrare in che modo avrebbero assicurato che non si sarebbe verificata una disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dall'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE. Nonostante abbia inviato una serie di solleciti, la Commissione ad oggi non ha ricevuto risposta.

#### *Valutazione giuridica*

In virtù dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della richiamata direttiva, i soggiornanti di lungo periodo godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda "le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi

della legislazione nazionale" e "l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio". L'articolo 11, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri possano limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali. Conformemente al considerando 13, "con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale."

L'articolo 11, paragrafo 2, stabilisce inoltre che: "Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio."

Fatte salve le deroghe summenzionate, le richiamate disposizioni escludono qualsiasi possibilità che uno Stato membro conceda particolari privilegi ai propri cittadini senza concederli anche ai soggiornanti di lungo periodo che risiedono sul suo territorio.

Quanto alla mobilità all'interno dell'Unione europea dei soggiornanti di lungo periodo garantita dalla direttiva, l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva medesima recita: "Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, il soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato membro dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo 11."

Le norme sulla parità di trattamento di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE vanno interpretate non soltanto come divieto di discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche di qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato. A meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata al suo scopo, una disposizione di legge nazionale va considerata indirettamente discriminatoria se può intrinsecamente nuocere ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in misura maggiore che ai propri cittadini con il rischio, di conseguenza, di porre i primi in posizione di particolare svantaggio.

Peraltro la nozione di "parità di trattamento" per quanto riguarda l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio va interpretata conformemente all'obiettivo della direttiva e in modo da ricomprendere il diritto sostanziale. Non può essere intesa nel senso che garantisce lo stesso trattamento in relazione a un diritto procedurale – l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio – perché altrimenti si ridurrebbe l'effetto utile della direttiva. L'accesso alla procedura non è un fine in sé ma solo il mezzo per concedere un diritto. Infatti, conformemente al considerando 12, la direttiva 2003/109/CE costituisce un autentico strumento di integrazione sociale. Tale nozione deve pertanto comprendere anche il diritto sostanziale di accesso all'alloggio e va intesa nel senso che garantisce lo stesso trattamento in relazione tanto alla procedura che all'accesso.

Alla luce di quanto precede, la summenzionata normativa, che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2003/109/CE, sembra violare le richiamate disposizioni della direttiva 2003/109/CE:

- nel Comune di Verona, le procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettano il principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo che risiedono abitualmente nel territorio italiano e cittadini nazionali, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE;

- nella Regione Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni regionali in forza delle quali l'accesso agli alloggi di edilizia pubblica e a diverse misure di politica familiare sono subordinati ad un determinato numero di anni di presenza sul territorio nazionale e/o regionale costituiscono una discriminazione nei confronti dei soggiornanti di lungo periodo che risiedono abitualmente nel territorio italiano, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere d) e f). Tale requisito è più facile da soddisfare per i cittadini italiani, tanto più che è stata prevista una deroga specifica per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione. Tale norma equivale ad imporre ai soggiornanti di lungo periodo un ulteriore requisito correlato alla durata del soggiorno in Italia per beneficiare dei diritti di cui all'articolo 11 della direttiva, nonostante tali diritti derivino direttamente dal permesso di soggiorno di lungo periodo e vadano direttamente concessi al titolare del permesso di soggiorno.

Di conseguenza la Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 2003/109/CE. A tale riguardo si ricorda che, anche laddove gli enti locali, come nella fattispecie la Regione Friuli-Venezia Giulia o il Comune di Verona, siano autorizzati a prendere decisioni che incidono sull'applicazione della direttiva 2003/109/CE, lo Stato italiano è responsabile della sua corretta applicazione sull'intero territorio nazionale nei confronti dell'UE, alla quale è tenuto a rispondere.

La Commissione invita il governo italiano, a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare le proprie osservazioni in merito a quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Distinti saluti,

Per la Commissione

Cecilia MALMSTRÖM  
Membro della Commissione



**PER COPIA CONFORME**

Per la Segretaria generale,

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria

